

Reclami dopo la chiusura liti

Tra le due scadenze la «staffetta» dovrebbe scattare il 1° aprile

Dario Deotto

Tra la chiusura delle liti pendenti e il nuovo istituto del reclamo e della mediazione si crea una vera e propria staffetta dei termini prevista per la sanatoria delle liti. Come è stato riportato nei giorni scorsi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 e del 22 gennaio), un emendamento approvato al decreto legge "milleproroghe" interviene a

Da aprite sarà necessario presentare una proposta di mediazione per le controversie di valore fino a 20mila euro

to entro il 2 aprile prossimo (la scadenza originaria era il 30 novembre 2011). Rimangono fermi tutti gli altri termini, tra cui quello previsto per la presentazione della domanda di definizione della domanda di definizione, che resta stabilito (anch'esso) al 2 aprile 2012.

IL DEBITTO
Da aprite sarà necessario presentare una proposta di mediazione per le controversie di valore fino a 20mila euro

Questo emendamento interviene a regolare quella del 31 marzo 2012, ma essendo un sabato, slitta all'ultimo (nervi successivi), determina una vera e propria staffetta con il nuovo istituto del reclamo e della mediazione che parte dal prossimo 1° aprile. Per la precisione, il nuovo istituto del reclamo si applica a partire dagli atti notificati (e non emessi) dal 1° aprile 2012.


Definizione delle liti e reclamo sono comunque strettamente legati. Il reclamo, che modifica molte regole del processo tributario, è stato, in pratica, l'«assistente» per giustificare la definizione delle liti pendenti. In sostanza, serviva una sorta di mini riforma per giustificare il ricorso alla sanatoria. Se si considera l'ambito oggettivo sia delle liti pendenti che del reclamo ci si può tranquillamente accorgere di tutto ciò: entrambi si riferiscono agli atti emessi dall'agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro. Probabilmente è per questo

che la normativa sul reclamo è stata elaborata senza grosse ponderazioni e approfondimenti. In sostanza, la norma (articolo 17-bis del decreto legislativo 546/1992) stabilisce che, per le controversie fino a 20.000 euro, chi intende proporre ricorso risulta obbligato a presentare preventivamente il reclamo, con abolizione contestuale, per tali controversie, della conciliazione giudiziale. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso e il reclamo può contenere una proposta di mediazione. Se la proposta di mediazione non è contenuta nel reclamo (in quanto il ricorrente chiede soltanto l'annullamento dell'atto), sarà l'amministrazione finanziaria a formularla d'ufficio.

In tutto questo vi sono però molte cose che sfuggono. La principale è quella del rapporto con l'accertamento con adesione, più volte "sponsored" dalla stessa amministrazione finanziaria, per evitare inutili controversie tra contribuente ed ufficio.

Di fronte a un atto di accertamento, il contribuente può sicuramente presentare istanza di accertamento con adesione. Se non viene raggiunto un accordo in contraddittorio, il contribuente

L'anticipazione



Sul Sole 24 Ore dello scorso 21 gennaio erano stati anticipati i contenuti della proroga della sanatoria delle liti pendenti. Lo siltamento è disposto in un emendamento approvato al decreto legge se confermata nel testo definitivo della legge di conversione al decreto legge nella versione attuale, sposta solo la data in cui si considera la lite pendente (dal 31 maggio al 31 dicembre 2011) e quella di versamento (dal 30 novembre 2011 al 31 marzo 2012). Tutti gli altri adempimenti resteranno invariati.

te presenta normalmente il ricorso. A questo punto, in luogo del ricorso, lo stesso contribuente, per le liti fino a 20.000 euro, dovrà presentare preliminarmente il nuovo reclamo per tentare di ottenere l'annullamento dell'atto oppure una mediazione.

Ma, se è fallito il tentativo di trovare un accordo nell'accertamento con adesione, che senso ha tentare un nuovo accordo qualche settimana dopo? È praticamente impossibile che, con tutto il tempo che si ha a disposizione per l'adesione (90 giorni più i 60 per fare ricorso), poi, poco dopo, le parti cambino idea ed addivengano alla "mediazione".

L'unica possibilità è rimessa al fatto che competente al reclamo (e alla mediazione) sarà una struttura diversa ed autonoma da quella che ha emanato l'atto impositivo. Fino a questo momento, l'esperienza insegna che difficilmente una struttura dell'Agenzia modificata orientamento di un altro ufficio della stessa amministrazione. In definitiva, la sensazione che si ha è che sul nuovo reclamo e sulla mediazione, se si vuole che non siano soltanto un pretesto per giustificare la sanatoria sulle liti, vi sia ancora molta strada da fare.

Il quadro

TEMPI DI MEDIAZIONE E SANATORIA



A PARTIRE DA APRILE 2012

PARTI LA MEDIAZIONE

La proposta di mediazione obbligatoria deve essere fatta dal contribuente per poter poi espone la via del ricorso. In daveri ai giudici tributari, la procedura riguarda le liti per importi inferiori ai 20mila euro



LA SOSPEN

Tutti i termini relativi alle essere definiti fino alla fine. Questo riguarda attività pro in contenziosi



ENTRO IL 2 APRILE 2012

LA CHIUSURA PER I CONTRIBUENTI

I contribuenti che intendono avvalersi della sanatoria delle liti pendenti, secondo l'emendamento approvato al decreto sulle proroghe, devono effettuare sia il versamento che presentarsi all'istanza



LA COMUNI

Gli uffici con trasmettono (commissioni cassazione, l'elenco della stata presentati di definizione



ENTRO IL 31 DICEMBRE 2011

LA PENDENZA

Le liti che possono essere sanate (per un importo inferiore ai 20mila euro) devono risultare pendenti al momento del 31 dicembre 2011 (nel caso venga approvata la proroga).



FINALE DI P

L'amministrazione presentare ai delle sanatoria comunicazioni al contribuente a sospese fino a

Noi che stampavamo i documenti su carta. Noi che archiviamo i documenti in cloud.